



Prot. n. 7285 del 19.05.2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 51 del 19.05.2018

OGGETTO: REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 218 DEL 31.07.2017 DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN C.DA SANTA CATERINA, 21 - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, che hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 09.11.2016 con prot. n. 12946, dalla Sig. **ILARI MARIA GIOVANNA**, nata a Montegiorgio (FM) il 15.08.1963 e residente in Montegiorgio (FM) in C.da Santa Caterina, 21, in qualità di proprietaria del fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Santa Caterina, 21 e distinto in Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 113, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

VISTA la "*Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto*", redatta in data 06.03.2017 dai componenti della squadra d'ispezione MR720 del Dipartimento della Protezione Civile, scheda n. 012, aggregato n. 00048 00, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Santa Caterina, 21, catastalmente distinto al foglio 15 particella 113, che dichiarava il suddetto fabbricato **NON UTILIZZABILE**;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 218 del 31.07.2017 prot. n. 9561 del 31.07.2017 con la quale si ordinava lo sgombero e il divieto di utilizzo dell'immobile sopra indicato, sito in C.da Santa Caterina, 21, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 113, aggregato n. 00048 00;

CONSIDERATO che l'Ing. Raul Luciani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A199, a seguito di incarico conferitogli dalle Sig.re Ilari Maria Giovanna e Tiburzi Graziella, ha redatto tre distinte perizie giurate in data 18.12.2017, suddividendo l'immobile in tre porzioni distinte identificate nello stesso aggregato n. 00048 00 come 'Edificio 1', 'Edificio 2', 'Edificio 3';

DATO ATTO che lo stesso tecnico nella perizia giurata relativa all'Edificio 2, aggregato 00048 00, coincidente catastalmente con porzione della particella 113 del foglio 15, individuato negli allegati alla



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



perizia giurata, ha attestato l'esito di agibilità: 'A – Edificio AGIBILE', come indicato nell'allegata scheda AeDES e nella relazione sintetica, reperibili tutti nella piattaforma informatica all'uopo predisposta;

RILEVATO come l'Ing. Raul Luciani, nelle perizie giurate relative agli edifici 1 e 3, ha certificato un esito di agibilità, rispettivamente, 'E - Edificio INAGIBILE' ed 'B – Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provv.ti di P.I.';

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al foglio 15 del Comune di Montegiorgio, con la particella 113, risulta intestato a:

- **ILARI MARIA GIOVANNA**, nata a Montegiorgio (FM) il 15.08.1963, proprietaria per la quota di 667/1000 e proprietaria per la quota di 1/3 in regime di separazione dei beni;
- **TIBURZI GRAZIELLA**, nata a Montegiorgio (FM) il 20.03.1935, per diritto di abitazione per la quota di 1/3;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

REVOCA

PARZIALMENTE il proprio Provvedimento n. 218 del 31.07.2017 di sgombero e di divieto di utilizzo riferito all'immobile sito in C.da Santa Caterina, 21, per la sola porzione indicata nella perizia giurata redatta il 18.12.2017, a firma dell'Ing. Raul Luciani, come 'Edificio 2', aggregato 00048 00, coincidente catastalmente con porzione della particella 113 al foglio 15, intestata a:

- **ILARI MARIA GIOVANNA**, nata a Montegiorgio (FM) il 15.08.1963, proprietaria per la quota di 667/1000 e proprietaria per la quota di 1/3 in regime di separazione dei beni, residente in Montegiorgio in C.da Santa Caterina, 21 p.l.;
- **TIBURZI GRAZIELLA**, nata a Montegiorgio (FM) il 20.03.1935, per diritto di abitazione per la quota di 1/3, residente in Montegiorgio in C.da Santa Caterina, 21 p.t.;

dando atto, come accertato e giurato dall'Ing. Raul Luciani, che la sola porzione di immobile sopra indicata risulta AGIBILE, in seguito agli eventi sismici iniziati il 24.08.2016.

La revoca del provvedimento è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE

- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. Di inoltrare copia della presente revoca all'Ufficio di Polizia Municipale
4. Di inoltrare copia della presente revoca all'Ufficio Ragioneria del Comune di Montegiorgio, per quanto di propria competenza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Dott. Armando Benedetti

